

Quanto può costare l'omessa segnalazione alle autorità di operazioni di riciclaggio

DI SABRINA GALMARINI*

Il principio del *favor rei* entra anche nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È una delle indicazioni ribadite nella recente Circolare emanata dal ministero dell'Economia relativa ai procedimenti sanzionatori in materia di antiriciclaggio, anche a quelli pendenti, che potrebbero concludersi con l'archiviazione o l'applicazione di sanzioni decisamente inferiori. Relativamente all'obbligo di segnalare le operazioni sospette, la cui violazione prevede ora una sanzione amministrativa, nella cosiddetta fattispecie base, di 3.000 euro e nella fattispecie qualificata, da un minimo di 30.000 a un massimo di 300.000 euro, la Circolare fornisce le seguenti istruzioni. Ferma la potestà dell'amministrazione irrogante di procedere a una motivata riqualificazione del fatto, l'Autorità verbalizzante deve fornire un puntuale e circostanziato riscontro degli elementi di fatto che configura la violazione come qualificata. La ripetitività delle violazioni si riscontra da precedenti contestazioni della stessa violazione. Sussiste sistematicità delle violazioni quando, nell'ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell'analisi di un numero abbastanza elevato di singole operazioni, operatività e/o prestazioni professionali, riferibili a clienti o transazioni dif-

ferenti, si rilevi, per la maggior parte di esse, il comportamento omissivo sanzionato dalla legge.

Quanto all'intensità e grado dell'elemento soggettivo, occorre tenere in considerazione le competenze e le qualifiche professionali possedute; l'acclarata conoscenza di specifiche e rilevanti circostanze di fatto che qualificano la fattispecie come meritevole di segnalazione; il grado e la prontezza dell'approfondimento delle potenziali criticità in relazione alle lacune informative e alla mancanza di elementi o riscontri (ovvero alla presenza di elementi contraddittori).

Tra gli elementi da valutare in merito al grado di collaborazione con le autorità, occorre tenere conto della sollecitudine nel corrispondere alle richieste di documentazione, e della elaborazione e partecipazione di informazioni veritiere, complete, intelleggibili. Per quanto invece attiene alla rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto, il Tesoro precisa che attengono anzitutto alla presenza di criticità riconducibili a comportamenti anomali.

Una volta riscontrata la fattispecie di violazione qualificata, il Tesoro chiarisce che l'intervallo previsto può essere ulteriormente suddiviso in tre sub intervalli di pari ampiezza, corrispondenti a gradi crescenti di intensità della violazione: da 30.000 a 120.000 euro; da 120.000 a 210.000 euro; da 210.000 a 300.000 euro. Per esempio, ove si riscontrino violazioni plurime e gravi, la sanzione ricadrà nel secondo inter-

vallo (120.000-210.000) o nel terzo (210.000-300.000), a seconda che il carattere grave della violazione sia semplice o qualificato dalla presenza di più criteri di gravità indicati dal legislatore; ove si riscontri sistematicità della violazione, la sanzione ricadrà nel secondo intervallo (120.000- 210.000 euro) o, in caso di riscontro anche del carattere grave e a prescindere dall'intensità della gravità, nel terzo intervallo (210.000-300.000).

In caso di violazione ripetuta, laddove non si riscontrino elementi di gravità, la sanzione ricadrà nel primo intervallo (30.000-120.000).

Una volta individuato il sub-intervallo, l'entità della sanzione irrogata andrà calibrata tenuto conto dei criteri di applicazione delle sanzioni, riguardanti: gravità e durata della violazione; grado di responsabilità; capacità finanziaria del soggetto responsabile; entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; entità del pregiudizio cagionato a terzi; livello di cooperazione con le autorità prestate; adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; precedenti violazioni delle disposizioni in oggetto. (riproduzione riservata)

* partner, La Scala Studio Legale



Peso: 29%